



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LOMBARDIA

SEZIONE 18

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	IZZI	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CORDOLA	MICHELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	BALDI	CRISTIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1699/2016  
depositato il 18/03/2016

- avverso la sentenza n. 6978/2015 Sez:22 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di MILANO  
contro:

difeso da:

contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013D04483/2013 IRPEF-ADD.REG. 2008

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 1699/2016

UDIENZA DEL

22/02/2017 ore 09:30

N°

1814/2017

PRONUNCIATA IL:

22-02-2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22-06-2017

Il Segretario

l'Assistente

(G. Rombo)



(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013D04483/2013 IRPEF-ADD.COM. 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013D04483/2013 IRPEF-ALTRO 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013D4487/2013 IRPEF-ADD.REG. 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013D4487/2013 IRPEF-ADD.COM. 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013D4487/2013 IRPEF-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 1699/2016

UDIENZA DEL

22/02/2017 ore 09:30

Trattasi di accertamento I.R.P.E.F., Addizionale regionale. e comunale per il 2008.

Gli avvisi venivano notificati al socio accomandante al 50% e alla socia accomandataria per il residuo 50% a seguito di separato avviso destinato alla società per il reddito di impresa dell'anno di imposta 2008 rideterminato in € 137.080,00, da spartirsi egualmente tra i sopra-citati contribuenti.

Tanto, in considerazione del fatto che nel 2007 la sopra-citata società cedeva un ramo d'azienda e veniva perciò inserita nel piano dei controlli per la plusvalenza da parte dell'Agenzia delle Entrate; a seguito della notifica del questionario da parte della società veniva confermato il corrispettivo della cessione in € 73.000,00, con conseguente tassazione della relativa plusvalenza di € 27.911,00 in via differita (per il quinquennio 2008-2012).

Il 6/02/2008 la società cedeva anche il residuo ramo d'azienda e così cessava integralmente la propria attività; parimenti per la nuova plusvalenza dichiarata di € 120.700,00 la società optava per la rateizzazione.

Ciò, comportava l'accertamento di un reddito di impresa – da imputare ai soci quale reddito di partecipazione ai fini I.R.P.E.F. – per € 137.080,00 (a fronte di un reddito dichiarato di € 21.372,00), così rideterminato in seguito alla cessazione dell'azienda nel 2008, che avrebbe conseguentemente dovuto comportare l'intera tassazione della plusvalenza – così generata – nell'ultimo periodo di imposta.

I due soci proponevano ricorso avverso gli avvisi di accertamento. I ricorsi riuniti venivano accolti a spese compensate.

L'accoglimento era motivato dal fatto che la rateizzazione quinquennale restava valida pure successivamente alla cessazione dell'attività, e difatti nell'arco della fase di liquidazione i soci avevano pagato ogni debito rateato e residuo.

Propone appello l'Agenzia delle Entrate sulla base della seguente considerazione: sono stati pagati i debiti della società ma non anche quelli dei due soci per il rispettivo reddito di partecipazione societaria, infatti gli avvisi di accertamento impugnati erano diretti ai soci personalmente, con la conseguenza che quello diretto alla società è divenuto definitivo (in difetto di impugnazione), né è invocabile la compensazione tra le pretese fiscali con gli importi per i quali potrebbe essere possibile il rimborso.

Chiede la riforma della sentenza. Vinte le spese.

Si costituiscono con contro-deduzioni i due contribuenti per evidenziare che:

- 1) Gli avvisi di accertamento emessi a carico della \_\_\_\_\_ venivano notificati ai due soci;
- 2) Gli avvisi non sono mai stati notificati alla \_\_\_\_\_ nella sede della società, ma in via \_\_\_\_\_
- 3) Il 16/10/2013 sono stati notificati ai soci in proprio gli avvisi di accertamento in esame.

Pertanto, lamentano gli appellati che la descrizione dei fatti sia stata volutamente e dolosamente affetta da grave falsità, in quanto non risponde al vero che i due soci nulla hanno versato all'Erario, dal momento che gli stessi hanno regolarmente presentato la denuncia dei redditi e versato le relative imposte.

Eccepiscono, inoltre, l'inammissibilità dell'appello per mancanza di delega del sottoscrittore dell'appello che, nel caso in esame, è un funzionario (cap. team legale \_\_\_\_\_), su delega del Direttore Provinciale ( \_\_\_\_\_ ) mai prodotta e – quindi – l'assenza della delega scritta in calce all'atto di appello, oltre all'assenza di sottoscrizione della delegante.

Censurano tutti i motivi dell'appello, sia quello relativo alla notifica, sia quello concernente la differenza tra cancellazione della Partita I.V.A. e la sopravvivenza dell'attività di impresa.

Chiedono la reiezione dell'appello, con annullamento integrale degli avvisi di accertamento. Vinte le spese con distrazione in favore dei difensori.

\*\*\*\*\*

Il motivo di appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, che censura la legittimità della sentenza pronunciata dalla C.T.P. Milano per erronea valutazione dei fatti processuali, è infondato.

Difatti il Giudice di prime cure ha correttamente valutato gli atti di causa, traendone le corrette conseguenze di diritto.



In particolare dal giudizio di primo grado emerge la correttezza della condotta tenuta dalla \_\_\_\_\_ (nonché dai suoi due soci persone fisiche), la quale ha legittimamente optato per una delle facoltà che la normativa fiscale offre al contribuente per addivenire al versamento delle imposte, ovvero la tassazione differita della plusvalenza estesa alle 4 annualità d'imposta successive, oltre a quella in cui quest'ultima si è effettivamente realizzata.

A tal proposito non rileva la cessazione dell'attività di impresa a seguito della cessione del residuo ramo d'azienda avvenuta nel 2008, atteso che – nonostante la chiusura della partita I.V.A. – la società non si poteva ancora ritenere estinta ma era solo entrata nella sua naturale fase di liquidazione; scopo precipuo di tale processo è proprio quello di pagare gli ultimi debiti residui in capo alla società, tra i quali possono essere ricompresi anche gli adempimenti fiscali qui in contestazione (come si è poi effettivamente verificato).

Ed invero, parallelamente al versamento del rateo di plusvalenza effettuato dalla \_\_\_\_\_, si riscontrano i corrispondenti redditi da partecipazione (metà per ognuno dei soci) indicati e correttamente versati dai contribuenti nelle rispettive dichiarazioni fiscali a fini IRPEF.

È perciò errato ritenere che le plusvalenze precedentemente conseguite avrebbero dovuto interamente concorrere alla formazione del reddito della \_\_\_\_\_ per l'anno contabile 2008, non trattandosi dell'ultimo periodo d'imposta disponibile, né la tesi sostenuta dall'appellante risulta suffragata dalla legge.

A tale conclusione soccorre pure la lettera del citato art. 35 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, laddove al comma 4 dispone esplicitamente come *“in caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 [dichiarazione di cessione dell'attività] decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione”*.

Tale interpretazione è supportata anche da recente giurisprudenza di legittimità, che sul punto ha avuto occasione di precisare come *“in tema di IVA, la cessazione dell'attività [...] si verifica solo ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del medesimo*

**d.P.R. n. 633 del 1972, con la ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda** (per le quali, secondo quest'ultima norma, restano ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione e dichiarazione) **e non già con la mera — anche se effettiva — cessazione dell'attività imprenditoriale o professionale**" (Cass. Civ., Sez. VI, 28/03/2012, n. 5045; come precedente Cass. Civ., Sez. V Tributaria, 27/06/2003, n. 10227).

Per tutto quanto sopra, il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano abbia giudicato in modo corretto nello statuire l'accoglimento del ricorso dei sigg.ri \_\_\_\_\_ con conseguente annullamento degli accertamenti impugnati; si ritiene pertanto di rigettare l'appello dell' Agenzia delle Entrate e di confermare la pronuncia della C.T.P. impugnata.

La pronuncia è pregiudiziale ad ogni altra questione di rito o di merito sollevata in corso di causa, che rimane dunque integralmente assorbita.

Attesa l'assenza di precisa normativa e la giurisprudenza solo recentemente formatasi in materia, il Collegio ritiene di dover compensare le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Milano, 22 febbraio 2017

Il Relatore

(Michele Cordola)



Il Presidente

(Giovanni Izzi)

